



ORDINE DEGLI AVVOCATI

Palazzo di Giustizia – Via Mazzini, 34
23100 SONDRIO

ELENCO UNICO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO

**REGOLAMENTO PER LA DIFESA D'UFFICIO E PER LA GESTIONE DELLE
DOMANDE DI INSERIMENTO, DI PERMANENZA E DI CANCELLAZIONE
(Approvato con delibera COA del 29.03.2021)**

Indice (con collegamenti ipertestuali)

Titolo I - Premesse

Art. 1. Assunzione della qualifica di difensore d'ufficio

Art. 2. Elenchi circondariali e liste distrettuali

Art. 3. Responsabile per le difese d'ufficio

Titolo II - Difensore d'ufficio

Art. 4. Domande di inserimento, permanenza e cancellazione dall'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio

Art. 5. Adempimenti del COA

Art. 6. Verifiche d'ufficio

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 7. Doveri del difensore d'ufficio

Art. 8. Doveri del difensore di fiducia nei riguardi del difensore d'ufficio

Art. 9. Doveri di vigilanza del COA

Art. 10. Rinvio alla normativa di riferimento

Art. 11. Entrata in vigore

* * * *

Titolo I - Premesse

Art. 1. Assunzione della qualifica di difensore d'ufficio

1. I difensori d'ufficio degli imputati maggiorenni sono individuati sulla base dell'elenco unico nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.
2. Sono inseriti negli elenchi gli Avvocati iscritti all'Ordine di Sondrio che, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge, ne facciano richiesta e riportino il parere favorevole del COA.

(torna all'indice)



ORDINE DEGLI AVVOCATI

Palazzo di Giustizia – Via Mazzini, 34
23100 SONDRIO

Art. 2. Elenchi circondariali

L'Ordine degli Avvocati di Sondrio predispone e gestisce i turni dei difensori d'ufficio degli imputati maggiorenni (l'Ordine degli Avvocati distrettuale predispone e gestisce i turni dei difensori d'ufficio degli imputati minorenni).

[\(torna all'indice\)](#)

Art. 3. Responsabile per le difese d'ufficio

Il Consiglio designa al suo interno un Responsabile per le difese d'ufficio con il precipuo compito di esaminare le domande di inserimento, di permanenza e di cancellazione e di verificare l'idoneità della documentazione prodotta al fine dell'integrazione dei requisiti richiesti dalla normativa.

[\(torna all'indice\)](#)

Titolo II - Difensore d'ufficio di maggiorenni

Art. 4. Domande di inserimento, permanenza e cancellazione dall'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio

1. Le domande di inserimento, di permanenza e di cancellazione dall'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio sono disciplinate dal Regolamento approvato dal CNF il 12 luglio 2019 e s.m., che si richiama integralmente con specifico riferimento all'individuazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza.
2. Le domande devono essere inoltrate al COA tramite la piattaforma informatica reperibile al link <https://gdu.consiglionazionaleforense.it/> ed accessibile mediante dispositivo di firma digitale.
3. La domanda di permanenza deve essere inoltrata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno pena la cancellazione d'ufficio ad opera del CNF.

[\(torna all'indice\)](#)

Art. 5. Adempimenti del COA

1. Il personale amministrativo dell'Ordine sottopone al Responsabile le domande pervenute in ordine cronologico.
1. È facoltà del Responsabile chiedere l'integrazione della documentazione prodotta, chiedere chiarimenti per iscritto e convocare gli istanti per un colloquio.



ORDINE DEGLI AVVOCATI

Palazzo di Giustizia – Via Mazzini, 34
23100 SONDRIO

2. Istruite le domande il Responsabile riferisce in Consiglio per l'adozione del parere.
3. Il personale amministrativo dell'Ordine inserisce nella piattaforma informatica <https://gdu.consiglionazionaleforense.it/> il parere espresso dal COA e ne dà notizia al Responsabile il quale provvede all'invio al CNF.
4. Il personale amministrativo dell'Ordine estrae dalla piattaforma informatica la delibera del CNF e ne dà notizia al Responsabile in vista della predisposizione dei turni delle difese d'ufficio.
5. Ai fini del decorso del termine di 30 giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 8 del Regolamento CNF approvato il 12 luglio 2019, l'Ordine comunica ai richiedenti - tramite messaggio di posta elettronica certificata - le delibere di rigetto delle istanze di inserimento o di permanenza nell'elenco unico nazionale, pronunciate dal CNF.

(torna all'indice)

Art. 6. Verifiche d'ufficio

1. Il COA ha facoltà di eseguire controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e delle attestazioni contenute nelle domande di inserimento e di permanenza.
2. Gli Avvocati da sottoporre a controllo vengono individuati mediante estrazione della lettera iniziale del cognome, da eseguirsi durante una riunione del COA.
3. La verifica implica l'onere di produrre al COA la documentazione comprovante la partecipazione alle udienze di cui all'autocertificazione (copia verbale di udienza ovvero di attestazione appositamente rilasciata dal segretario di udienza) e/o attestazione di partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e di rendere tutti i chiarimenti richiesti dal COA stesso e per esso dal Responsabile di cui all'art. 3.
4. Il mancato superamento del controllo comporta la segnalazione al CNF per la cancellazione dagli elenchi, nonché all'Autorità Giudiziaria e al Consiglio Distrettuale di Disciplina in relazione alle violazioni commesse.

(torna all'indice)

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 7. Doveri del difensore d'ufficio

1. La difesa d'ufficio è - ai sensi dell'art. 97 co. 1 e 5 c.p.p. - obbligatoria, irrinunciabile e immutabile. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il



ORDINE DEGLI AVVOCATI

Palazzo di Giustizia – Via Mazzini, 34
23100 SONDRIO

- patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
2. Il difensore d'ufficio "*cessa dalle sue funzioni*" solo "*se viene nominato un difensore di fiducia*" (art. 97 c. 6 c.p.p.) e ha l'obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali dalla designazione fino alla sentenza definitiva; pertanto, la difesa deve essere garantita per tutte le fasi procedurali, fino al passaggio in giudicato della sentenza.
 3. L'Avvocato iscritto nell'elenco/liste dei difensori d'ufficio, quando designato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
 4. L'Avvocato iscritto nell'elenco/liste dei difensori d'ufficio ha l'obbligo di rendersi reperibile telefonicamente nei giorni in cui risulti di turno, dalle ore 0 alle ore 24 e a tale fine al momento dell'iscrizione indica il maggior numero possibile di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione, ecc.) e comunica le successive variazioni; nel caso sia richiesta la sua presenza, il difensore deve essere in grado di raggiungere gli uffici giudiziari in tempi ragionevoli.
 5. Ove il difensore sia impossibilitato a partecipare a singole attività processuali deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente o deve incaricare della difesa un collega il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
 6. Il difensore d'ufficio, qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere all'incarico e non abbia nominato un sostituto, deve - ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. - avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché provveda alla sua sostituzione.
 7. Indipendentemente dalle cause di legittimo impedimento o di giustificato motivo, ove emergessero situazioni d'incompatibilità è dovere del difensore d'ufficio dare comunicazione all'autorità che procede, con richiesta di sostituzione e designazione di nuovo difensore d'ufficio.
 8. Il difensore d'ufficio cessa immediatamente dal suo incarico se viene nominato un difensore di fiducia.
 9. È onere del difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. riferire al difensore di fiducia o al difensore sostituito d'ufficio in ordine all'attività svolta, all'esito dell'udienza e all'eventuale data del rinvio.
 10. Il difensore d'ufficio deve dare immediato avviso all'assistito:
 - a) della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia, informandolo che anche il difensore d'ufficio ha diritto a essere retribuito;
 - b) che è fatto obbligo all'assistito di retribuire il difensore d'ufficio, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 115/2002 (art. 49 n. 1 del codice deontologico forense);
 - c) dei termini previsti per lo svolgimento della difesa;
 - d) che qualora l'assistito versi nelle condizioni reddituali previste dal d.p.r.



ORDINE DEGLI AVVOCATI

Palazzo di Giustizia – Via Mazzini, 34
23100 SONDRIO

n. 115/2002 e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

11. Il difensore d'ufficio è tenuto:

- a) a presentarsi puntualmente nel luogo ove è richiesta la sua presenza;
- b) a svolgere il mandato secondo le norme previste dal codice deontologico forense, e in particolare con impegno, diligenza, sollecitudine, lealtà e correttezza, assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale nonché la preparazione professionale richiesta e necessaria allo svolgimento dell'incarico;
- c) a segnalare al Consiglio dell'Ordine l'uso improprio del ricorso alle sostituzioni ex art. 97 co. 4 c.p.p., in nome dell'effettività della difesa;
- d) a portare a termine il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale, sino ad intervenuta nomina del nuovo difensore.

[\(torna all'indice\)](#)

Art. 8. Doveri del difensore di fiducia nei riguardi del difensore d'ufficio

Il difensore di fiducia ha l'obbligo di notificare immediatamente il difensore d'ufficio della nomina e deve sollecitare il cliente a corrispondere a quest'ultimo i compensi dovuti per l'opera prestata.

[\(torna all'indice\)](#)

Art. 9. Dovere di vigilanza del COA

1. Il COA vigila sul rispetto dei doveri deontologici e sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Presidente del COA, pervenuta una segnalazione nei confronti di un difensore d'ufficio, incarica il Responsabile delle difese d'ufficio di svolgere attività istruttoria volta ad accertare le motivazioni sottese al comportamento segnalato (ad esempio la mancata comparizione del difensore in udienza e/o ad attività per le quali era stato designato).
3. Il Responsabile - per il tramite del personale amministrativo del COA - dà comunicazione all'iscritto della segnalazione pervenuta, avvisandolo della facoltà di presentare memorie e documenti e di essere personalmente sentito. Terminata l'istruttoria, il Responsabile relaziona il COA e quest'ultimo delibera dichiarando giustificata oppure non giustificata la mancanza oggetto della segnalazione.
4. Tale attività si rende necessaria essendo compito del COA, con cadenza



ORDINE DEGLI AVVOCATI

Palazzo di Giustizia – Via Mazzini, 34
23100 SONDRIO

- annuale, formulare il parere da inviare al CNF circa la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza dell'Avvocato nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio.
5. Qualora un Avvocato sia oggetto di tre segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria per mancanze non giustificate verificatesi negli ultimi tre anni, il COA renderà parere negativo al CNF.
 6. Il parere reso dal COA con cadenza annuale e inviato al CNF farà comunque menzione di tutte le segnalazioni pervenute da parte dell'autorità giudiziaria per la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio era stato nominato, anche nel caso in cui l'iscritto abbia fornito adeguata giustificazione.
 7. In ogni caso, poiché la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio è stato designato integra una possibile violazione dell'art. 38 del codice deontologico forense, ogni segnalazione pervenuta sarà trasmessa al CDD, per quanto di sua competenza.

[\(torna all'indice\)](#)

Art. 10. Rinvio alla normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al D.Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, al Regolamento CNF approvato il 12 luglio 2019 e s.m., ai criteri per la nomina dei difensori di ufficio di cui alla seduta amministrativa del CNF del 12 luglio 2019 e alle Linee guida nazionali interpretative, documenti tutti pubblicati sul sito del CNF.

[\(torna all'indice\)](#)

Art. 11. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio.

[\(torna all'indice\)](#)